Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela Vs. Sedi

Brescia, 9 gennaio 2020

Circolare nº 1/2020

Le novità del Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020 dopo la conversione in Legge

Egregi Signori Clienti,

recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301, la Legge n. 157 del 19.12.2019 di conversione del D.L. n. 124/2019 c.d. "Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020", contenente "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", in vigore dal 25/12/2019.

Nel corso dell'iter parlamentare sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto.

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) **Roma** Via F. Coletti, 35

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Art.	Oggetto	DECRETO FISCALE
1	Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione	In caso di accollo del debito tributario altrui è previsto che l'accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti nei confronti dell'Erario. I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti e comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) per l'accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, una sanzione pari al 30% dell'importo non versato; b) per l'accollante: - la sanzione pari al 30% del credito utilizzato; - la sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente. L'accollante e l'accollato sono coobbligati in solido per l'imposta e gli interessi. Si segnala, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate dovrà notificare gli atti di recupero del credito indebitamente utilizzato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno adottate le modalità attuative della nuova disposizione.
2	Cessazione partite IVA e inibizione compensazione	È confermata l'esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica di un Provvedimento di: 1. cessazione della partita IVA - il divieto decorre dalla data di notifica del provvedimento ed opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti (anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento), restando in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata; 2. esclusione della partita IVA dall'archivio VIES - il divieto di compensazione decorre sempre a partire dalla data di notifica del provvedimento, ma è più limitato, riguardando esclusivamente i crediti IVA e resta in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno comportato l'emissione del provvedimento di esclusione. Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque: — richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72; — riportati nella dichiarazione successiva. L'utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo scarto del Mod. F24.
3	Compensazione crediti tributari	Il Decreto Fiscale estende la disciplina delle compensazioni orizzontali dei crediti IVA anche ai crediti IRPEF, IRES ed IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni. In particolare è ora previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel Mod. F24: - del credito IVA annuale / trimestrale, - del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito. Conseguentemente, dal 1º gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare liberamente in compensazione il credito IRPEF, IRES ed IRAP, ove superiore alla soglia di € 5.000. Sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale recante l'apposizione del visto di conformità. A partire da tale momento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi. I crediti di importo non superiore a € 5.000, analogamente a quanto previsto per i crediti IVA, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione liberamente. Non sarà necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e il loro utilizzo potrà essere già effettuato dal 1º gennaio successivo rispetto all'anno in cui è sorto il credito.

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) **Roma** Via F. Coletti, 35

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Così, ad esempio, ipotizzando che il Mod. Redditi 2020 PF sia presentato il 31.5.2020 il credito IRPEF può essere utilizzato in compensazione dal 10.06.2020. Questa novità si coordina poi con un'altra nuova previsione. La stessa disposizione normativa prevede infatti, per tutti i contribuenti, l'obbligo di presentare il Modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. Prima dell'intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. "F24 a zero"), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva ali obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale. Pertanto tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece "viaggiare" sui canali Entratel/Fisconline. Infine, anche per tutti i crediti gestiti dal sostituto d'imposta in compensazione (ad esempio il Bonus Renzi, conquagli a credito, crediti per famiglie numerose, ecc.) è stato introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei Mod. F24. Regime sanzionatorio È ora previsto che, qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate, oltre a comunicare la mancata esecuzione della delega di pagamento, applica la sanzione di cui al nuovo comma 2-ter dell'articolo 15, D.Lgs. 471/1997, pari al 5% per importi fino a € 5.000 e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita (nella versione originaria del Decreto la sanzione era pari a € 1.000 per ciascuna delega non eseguita). Le nuove sanzioni sono applicabili ai Mod. F24 presentati a decorrere dal mese di Il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione, ha trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate o procedere al pagamento. Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia Con riferimento all'obbligo di apposizione del visto di conformità, si ricorda che la disciplina in materia di ISA prevede un regime premiale per i contribuenti che nel periodo d'imposta 2018 abbiano raggiunto un grado di affidabilità pari a "8". Come illustrato nel comunicato stampa del 10 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate, al raggiungimento di tale punteggio sono associati una pluralità di vantaggi: esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino \underline{a} € 20.000 all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle **imposte sui redditi e** all'IRAP per il periodo d'imposta; esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui; esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (grado di affidabilità 9); esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (grado di affidabilità 8,5); anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA. Infine si fa presente che, dalla relazione illustrativa del D.L. n. 124/2019, l'obbligo di presentazione della dichiarazione per le compensazioni superiori a € 5.000 non dovrebbe riguardare i crediti delle ritenute alla fonte. Ciò premesso, i suddetti crediti - benché di importo superiore a € 5.000 - dovrebbero essere già compensabili dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del modello 770. Ritenute e

c.1-2 in appalti e subappalti In sede di conversione del Decreto Fiscale è stata completamente rivista la disciplina in materia di responsabilità dei committenti per il versamento delle ritenute del personale degli appaltatori e subappaltatori.

I nuovi obblighi interesseranno i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n.

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

compensazioni

Roma Via F. Coletti, 35

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

600/1973, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che:

- affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000 a un'impresa;
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I committenti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copie dei Mod. F24 di pagamento relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e dell'addizionale regionale, comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui sopra non è più demandato al committente e deve essere effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con <u>distinti Mod. F24 per ciascun committente</u>, <u>senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati</u>.

Pertanto, al fine di consentire all'appattatore la correttezza del versamento, l'impresa appattatrice o affidataria e le imprese subappattatrici dovranno trasmettere al committente (per le imprese subappattatrici, anche all'impresa appattatrice), entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, oltre alle predette deleghe anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, completo dei seguenti dati:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra così come il mancato o insufficiente versamento delle ritenute, comportano la sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Il committente, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

I nuovi obblighi non si applicano nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente (allegando la relativa certificazione che sarà rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) la sussistenza, dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non vi siano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli
 agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
 attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Т		c room par i quali i tamini di pagamente signe conduti a signe appora dovuti
		€ 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
10-bis	Estensione del ravvedimento operoso	Viene abrogata la norma che consentiva l'applicazione del ravvedimento operoso in versione "estesa" solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI). Pertanto il ravvedimento operoso di IMU e TASI diventa possibile in ogni momento, anche dopo che sia trascorso un anno dalla violazione, purché non sia stato notificato al contribuente un atto di contestazione da parte dell'ente locale.
13	Trust	Con riguardo ai trust "trasparenti", ossia trust con "beneficiari individuati", l'art. 73, comma 2, TUIR dispone che i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari "in ogni caso", cioè indipendentemente dall'effettiva percezione e, conseguentemente, assoggettati ad imposizione in capo agli stessi. Come previsto dall'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR, rientrano tra i redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti". Con l'intento di assoggettare a tassazione nei confronti dei beneficiari italiani anche i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata (ossia, trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee), la citata lett. g-sexies è stata modificata prevedendo che sono redditi di capitale anche "i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73". Con l'aggiunta del nuovo comma 4-quater, all'art. 45, TUIR è altresì previsto che "qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito". Sul punto la Relazione illustrativa precisa che tale nuova disposizione è finalizzata a risolvere il problema inerente i redditi provenienti da trust "opachi" esteri per i quali i beneficiari italiani risultano impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito.
14	Utilizzo dati fatture elettroniche	Con l'introduzione del nuovo comma 5 all'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati: 4 dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; 4 dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo. Tale disposizione è finalizzata a prevedere la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli ex art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72 (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione), per consentirne l'utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.
15	Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria	Proroga al 2020 del divieto di emissione della fattura elettronica È previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Invio con un'unica operazione dei dati relativi al STS tramite il registratore telematico I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) **Roma** Via F. Coletti, 35

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

16	Dichiarazione precompilate						
delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche; a partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la bozza del Mod. IVA. In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127 disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmer							
c 1-bis	Esterometro	la fine del mese su	rccessivo al trimestre di riferimento ro a quello di emissione / ricezione	(in precedenza e	ntro l'ultimo giorno		
		e degli adempime I nuovi termini sara relative al 2020).	one è prevista la revisione dei term nti ad esso collegati. nno applicabili a decorrere dall'1. Le modifiche in esame, pertanto tive al 2019 da presentare nel 2020 A decorrere dall'1/1/	1.2021 (dichiarazio , non riguardano). 2021	oni / comunicazioni		
	Riordino dei termini presentazione Mod. 730 e CU	Contribuenti	Presentazione al sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato del Mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2 - 5 - 8‰	Entro	1 30/09		
16-bis		CAF/professionisti abilitati/sostituti d'imposta che prestano	Invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate	Dichiarazioni prese contribuente al CA sostituto ed "elabo entro il 31/5 dall'1/6 al 20/6 dal 21/6 al 15/7 dal 16/7 al 31/8 dall'1/9 al 30/9	F/professionista/		
		assistenza fiscale	Il sostituto d'imposta effettua l'adde dalla dichiarazione in base alla data presente che lo stesso va eseguito ne sulla retribuzione di competenza del r riceve il prospetto di liquidazione ricevimento del prospetto di liquidazione	di presentazione de ella prima retribuzion nese successivo a qu e (dal secondo m	Mod. 730, tenendo e utile e comunque vello in cui il sostituto nese successivo al		
		CAF e professionisti abilitati	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative	Entro	II 10/11		

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) **Roma** Via F. Coletti, 35

		Sostituto d'imposta	soggetto t disponibili risultato fina	natico della scelt iramite cui sono le comunicazion ale delle dichiarazio	rese c ni del oni	Entro il 16/3 dell'anno di invio delle comuni da parte del CAF unitamento certificazioni contribuente può inviare dire	e alle
		all'Agenzia delle Entro				somme poe "" and	
		 i contribuenti co personale della si il Mod. 730 se il co terzo mese succe effettuerà il conge il Mod. 730 / RED il termine per la predisposizione (assicurazioni, predifferito dal 28/2 le schede relati conservate fino di altresì fissato al 1 CU all'Agenzia della lavoratori autonomi 	on contratt scuola per i contratto du cessivo, a c guaglio; DITI precon a trasmissio della dic revidenza c al 16/3; ve alla sco al 31/12 del 16/3 il termi le Entrate e ni, agenti / I	o di lavoro a to quale resta ferno dal rondizione che sono e telematica hiarazione precomplementare, elta per la desta secondo anno e entro il quale da consegnare rappresentanti, t	empo de mo quanto mese di posiciano noti disponibi all'Agenzompilato spese fur inazione successivo e il sostitut la stessa itolari di re	de le seguenti ulteriori modi eterminato (fatta eccezior ro già previsto), possono pro presentazione della dichiara i i dati del sostituto d'impo ille a decorrere dal 30/4; rizia delle Entrate dei da a da parte dei sogga unebri / asilo nido / universi del 2 - 5 - 8‰ dovrann ro a quello di presentazione rito d'imposta è tenuto ad i ai percettori (lavoratori digredditi diversi e da locazione	ne per il esentare azione al osta che ti per la etti terzi sitarie), è o essere e. inviare la pendenti, i brevi).
17	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	È confermato che bollo dovuta sulle comunica telemat della sanzione dovuta sulle della sanzione dovuta sun cui, el provveda al versa non versati. In sede di conversamento dell'ir cadenza semestra superi la soglia ann	e in caso de fatture é icamente covuta (30% contro 30 gion mento delle ersione è proposta di ale (16/6 e nua di € 1.0	il omesso, insuffelettroniche invi- elettroniche invi- al contribuente l' dell'importo non rni dalla ricezion e somme, l'Uffici- previsto che, in bollo sulle fattu 16/12 di ciascur 00.	iciente, to ate tram ammonto versato) de della co do proceco luogo do ure elettro n anno) r	tardivo versamento dell'imite il Sal, l'Agenzia delle are dell'imposta da versare ridotta a un terzo e degli comunicazione, il contribude all'iscrizione a ruolo degli dell'attuale scadenza trimoniche può essere effettunel caso in cui quanto do	nposta di e Entrate e nonché interessi. ente non gli importi estrale, il uata con vuto non
		A seguito dell'intro	duzione de	el nuovo comma	3-bis all'a	art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 é denaro contante.	e prevista
		Fino al 30/0		Dal 1/7/2020			2
18	Limite utilizzo	€ 3.000	0	€ 2	.000	€ 1.000	
	denaro contante	231/2007 per i tro ✓ per le violazio	asferimenti o oni comme	di contante in mi	isura supe fino al 31	tione prevista dall'art. 63, D eriore al limite prevedendo 1.12.2021 il minimo è pari a pari a € 1.000.	che:

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1/1/2020, (a	
Finanziaria 2017) è stata prevista la possibilità da parte dei <u>contribuer</u>	
maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fu	ori dall'esercizio di
attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono	<u>telematicamente i</u>
corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di partecipare all'estrazione a sorte	e di premi attribuiti
nel quadro di una lotteria nazionale.	
In sede di conversione è stata differita l'operatività di tale previsione all'	1/7/2020.
Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquist	
Il contribuente comunichi all'esercente il codice lotteria (rilasciato di	dal Portale Lotteria
accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate);	
C 1 lett a) Lotteria degli - l'esercente trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della si	ngola cessione /
20 scontrini prestazione.	
Il Decreto Fiscale, con la modifica del citato comma 540, ha sancito ch	ne "i premi attribuiti
nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente	
qualsiasi prelievo erariale".	
In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato	alla lotteria degli
scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell'esercente di acc	
l'acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lot	
prevista la sanzione da € 100 a € 500).	
Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Gu	vardia di Finanza
nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.	
Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettror	nici da parte dei
consumatori sono istituiti premi speciali, per un ammontare compl	essivo annuo non
superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive	
Premi speciali previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti (persone fis	
19 per lotteria degli residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'e	
c.1 lett. b) scontrini d'impresa, arte o professione) che effettuano transazioni trami	
consentano il pagamento elettronico.	
Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le	cessioni di beni /
prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.L.	
Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, c.d. "Codice dell'Amministra	
Pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, le società a contro	
obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pago	
qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i	
quelli basati sull'uso del credito telefonico. Con l'aggiunta del nuovo	comma 2-sexies al
Certificazioni citato art. 5 è previsto che tale piattaforma può essere utilizzata and	
fiscali e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certifi	
pagamenti soggetti privati, quali, ad esempio, la fatturazione elettronica e la	
elettronici trasmissione dei corrispettivi giornalieri ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 127/2015.	
In altre parole, come specificato nella Relazione illustrativa, l'obiettivo è	quello di integrare
la citata piattaforma con ulteriori funzionalità al fine di mettere a dis	posizione, in modo
automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produz	zione della fattura
elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fa	atturazione, per le
transazioni effettuate mediante carta di pagamento su POS opportuna	mente integrati.

		È previsto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici		effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a € 400.000. In sede di conversione è prevista l'estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Tale credito d'imposta: * spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall'1.7.2020; * è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; * va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo; * non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito. Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.
23	Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e credito	È stato abrogato l'articolo 23, che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di debito e credito.
32 quater	Utili distribuiti a società semplici	In sede di conversione è stata definita la modalità di tassazione dei dividendi distribuiti ad una società semplice da parte di società di capitali ed enti residenti. Scompare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti alle società semplici. In particolare, viene previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione: per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all'applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973). In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		È stato prorogato dal 31.7.20 o della prima rata delle so carichi affidati all'Agente d soggetti che hanno aderito ter ovvero a seguito di presi dal sisma del Centro Italia di riscossione dal 2000 al 30.9.2	emme dovute ai fini de ella riscossione dal 2000 alla definizione ex DL n entazione dell'istanza d avente inizio il 24.8.2016 017.	lla c.d. "rottamaz al 2017, compres . 148/2017 ammes i adesione nonche per i carichi affic	rione-ter" relativa ai de quelle dovute dai si alla rottamazione- é dai soggetti colpiti dati all'Agente della	
		La proroga riguarda, in po presentazione del Mod. D automaticamente alla rott	A-2018 / Mod. DA-2018			
				Versamento		
		Definizione agevolata	Modalità	Scadenza originaria	Scadenza prorogata	
			Unica soluzione /1º rata	31/7/2019	30/11/2019	
	Riapertura	Soggetti che hanno aderito	2º rata	30/1	1/2019	
37	termine di pagamento	alla rottamazione-ter	16 rate successive		81/5, 31/7 e 30/1 fino al 2023	
	"Rottamazione-	Soggetti che hanno aderito	Unica soluzione /1º rata	31/7/2019	30/11/2019	
	ter"	alla rottamazione-bis con	2ª rata	30/1	1/2019	
		pagamento rate luglio, settembre, ottobre 2018 entro 7/12/2018 ammessi alla rottamazione-ter	8 rate successive	31/7 e 30/11 di ogni anno (entro il 2023)		
		Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis senza pagamento rate luglio, settembre, ottobre 2018 entro 7/12/2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione /1º rata	31/7/2019	30/11/2019	
			2º rata	30/1	1/2019	
			8 rate successive	28/02, 31/5, 31/7 €	∋ 30/11 (2020 e 2021)	
			Unica soluzione /1º rata	31/7/2019	30/11/2019	
		Soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno	2º rata	30/1	1/2019	
		aderito alla rottamazione-ter	8 rate successive		30/11 di ogni anno o il 2023)	
37 c.1-bis	Compensazioni somme iscritte a ruolo con crediti PA	In sede di conversione è prevista anche per il 2019 e 2020, con riferimento di caricha affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il Mod. F24 "crediti PPAA", le sommi riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore a credito vantato. Vengono ridotti gli interessi da versare quando si paga a rate le imposte dovute (IRPEI IRES, IRAP o IVA etc.) o quando si salda un debito con l'agente della riscossione. Dal 1º gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (attualmente si oscilli tra lo 0,5 e il 4,5%).				
37 c.1-ter 1-quater	Interessi su versamenti, riscossione e rimborsi					
38-ter	Modalità di pagamento tassa automobilistica	In sede di conversione è previsto che a partire dall'1/1/2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati mediante la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 ("PagoPA").				

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) **Roma** Via F. Coletti, 35

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto entrano in vigore anche le modifiche ai reati tributari con un rinnovamento sostanziale delle sanzioni e delle soglie per quasi tutte le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 74/2000, l'introduzione della confisca per sproporzione per i reati tributari più gravi e l'inserimento dei reati tributari tra i reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2000. È stato altresì inserita la nuova previsione di non punibilità per le dichiarazioni fraudolente in caso di regolarizzazione dell'illecito prima dell'avvio di controlli.

Viene ridotto l'ambito per il sequestro e la confisca per sproporzione: non sarà più possibile in caso di omessa presentazione della dichiarazione redditi, IVA e 770, di infedele dichiarazione dei redditi e IVA, di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti e di occultamento o distruzione di scritture contabili.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti

L'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

Regime attuale Nuovo Regime					
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie		
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 4 a 8 anni	Nessuna		

NB. Viene introdotto il comma 2-bis che prevede una pena ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

L'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando l'imposta evasa è superiore a determinate soglie.

Regim	ie attuale	Nuovo Regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	- Imposta evasa > 30.000 euro - Elementi attivi/passivi > 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 1.500.000 euro - Crediti e ritenute fittizi > 5% dell'imposta o comunque a 30.000 euro	Reclusione da 3 a 8 anni	Invariate

Dichiarazione infedele

L'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali, relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

Brescia

Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) Roma Via F. Coletti, 35 **Bruxelles** Square de Meeûs, 35 1000 Bruxelles

Tel. +39 030 2426220 Fax +39 030 2427646 mail: info@studiobandera.it

39

Reati Tributari

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Reg	jime attuale	Nuovo Regime		
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie	
Reclusione da 1 a 3 anni	- Imposta evasa > 150.000 euro - Elementi attivi/passivi > 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 3.000.000 euro	Reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi	- Imposta evasa > 100.000 euro - Elementi attivi/passivi > 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000 euro	

NB. Viene reinserito il comma 1-ter dell'art. 4 (in precedenza abrogato), che prevede la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, "complessivamente" (e non più "singolarmente") considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Omessa dichiarazione

L'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali ai fini di dette imposte, pur essendovi obbligato, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad una determinata soglia.

Regim	e attuale	Nuovo Regime		
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie.	
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	- Imposta evasa > 50.000 euro	Reclusione da 2 a 5 anni	Invariate	

L'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Regim	e attuale	Nuovo Regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	Ritenute non versate> 50,000 euro	Reclusione da 2 a 5 anni	Invariate

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Operazioni in esistenti			
Regime attuale		Nuovo Regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 4 a 8 anni	Nessuna

NB. Viene introdotto il comma 2-bis che prevede **una pena ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni)** se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è **inferiore a € 100.000**.

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) Roma Via F. Coletti, 35

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce l'occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Regime attuale Nuovo Regime			
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 3 a 7 anni	Nessuna

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

L'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute:

- dovute sulla base della stessa dichiarazione;
- oppure risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,

per un ammontare superiore ad una determinata soglia.

Regime attuale		Nuovo Regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	Ritenute non versate> 150.000 euro	Invariata	Invariate

Omesso versamento di IVA

L'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una determinata soglia.

Regime attuale		Nuovo Regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	– IVA non versata > 250.000 euro	Invariata	Invariate

Causa di non punibilità (art. 13 D.Lgs n. 74/2000)

In sede di conversione viene estesa la causa di non punibilità attualmente prevista per l'infedele ed omessa dichiarazione anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti (art. 2) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3). In altri termini, tali delitti non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Confisca per sproporzione

È stato inserito nel D.Lgs. n. 74/2000 il nuovo art. 12-ter "<u>Casi particolari di confisca</u>" che reca uno strumento di contrasto di particolare rilievo, per i reati tributari più gravi, costituito dalla **confisca sproporzionale o allargata**, con conseguente possibilità di **sequestro** funzionale alla medesima.

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) Roma Via F. Coletti, 35

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Nello specifico, si prevede che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per la commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applica l'art 240-bis c.p. rubricato "Confisca in casi particolari":

	Reato	Casi di confisca	
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2)		Elementi passivi fittizi > di € 200.000	
Dichiarazione artifici (art. 3)	fraudolenta mediante altri	Imposta evasa > di € 100.000	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)		Importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti > di € 200.000	
Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte (art. 11, c. 1)		Imposte, sanzioni ed interessi > di € 100.000	
Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte nella procedura di transazione fiscale (art. 11, c. 2)		Elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi > di € 200.000	

Estensione della responsabilità amministrativa

La versione iniziale del D.L. n. 124/2019, con l'aggiunta del <u>nuovo art. 25-quinquiesdecis al</u> <u>D.Lgs 231/2001</u>, estendeva la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 al solo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti per imponibili superiori a € 100.000.

Con le modifiche approvate dalla Camera, tale responsabilità viene estesa anche ai reati di emissione di fatture false (a prescindere dall'imponibile), dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture false (anche per imponibili inferiori a € 100.000) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, occultamento o distruzione di scritture contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Reato	Sanzione pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1)	fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis)	fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1)	fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, comma 2-bis)	fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	fino a 400 quote

Viene, inoltre, previsto:

- che se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3, con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a € 815.333 e per quelli fino a 500 quote fino a € 1.032.666;
- che in caso di commissione di uno dei suddetti delitti tributari si applicano le seguenti sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001:
 - il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un

Brescia Via F. Crispi, 6 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) **Roma** Via F. Coletti, 35

	-	pubblico servizio; – l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale	
		revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
53	Rinnovo parco veicolare autotrasportatori	È previsto lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare al rinnovamento del parco veicolare delle imprese attive in Italia e iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. In particolare, l'oggetto del finanziamento sono gli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.9.2020 finalizzati all'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli: • nuovi di fabbrica; • adibiti al trasporto di merci; • di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t; • a trazione alternativa a metano (CNG) / gas naturale liquefatto (GNL) / ibrida (diesel / elettrico) / elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6. Per accedere all'agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli: ✓ a motorizzazione termica fino a Euro 4; ✓ adibiti al trasporto di merci; ✓ di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t. Il contributo spettante, da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 20.000 per ciascun veicolo, è determinato: 1. dalla massa complessiva a pieno carico; 2. dalla modalità di alimentazione. Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si evidenzia che il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni relative alle medesime tipologie di investimenti, inclusi gli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.	
53-bis	Agevolazioni veicoli elettrici a motore ibrido	In sede di conversione è stato previsto che l'aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 31), Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, è applicabile anche agli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), c) e f), D.Lgs. n. 285/92 (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti: ✓ a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; ✓ a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Analogamente sono state modificate le disposizione di cui all'art. 1, Legge n. 97/86 relativa "all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi" e all'art. 8, Legge n. 449/97 relativa ai soggetti portatori di handicap.	
58	Acconto Irpef, Ires, Irap soggetti ISA	A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), l'acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%). La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.	